

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

recante abrogazione della direttiva 2009/124/CE che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

[notificata con il numero C(2009) 7705]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/738/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5 bis,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/32/CE le misure di adeguamento dell'allegato I di detta direttiva sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva stessa e vanno pertanto adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva.
- (2) L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE dispone che il progetto di misure vada sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo e che il periodo di controllo sia di tre mesi dal momento di presentazione della proposta.
- (3) Il progetto di direttiva della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. è stato presentato al Parlamento europeo e al Consiglio il 28 luglio 2009.

- (4) La direttiva 2009/124/CE della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. <sup>(3)</sup> è stata erroneamente adottata prima della scadenza del periodo di controllo.
- (5) È pertanto opportuno abrogare quanto prima la direttiva 2009/124/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La direttiva 2009/124/CE è abrogata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 254 del 26.9.2009, pag. 100.